



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo

2011/0281(COD)

30.5.2012

EMENDAMENTI 10 - 28

Progetto di parere
Birgit Schnieber-Jastram
(PE485.893v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica)

Proposta di regolamento
(COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – 2011/0281(COD))

AM\903342IT.doc

PE489.685v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 10

Franziska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La riforma dovrebbe assicurare che, conformemente all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo, inclusi quelli approvati nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, siano presi in considerazione dalla PAC. Le misure prese nell'ambito del presente regolamento non devono né pregiudicare il diritto delle popolazioni e degli Stati sovrani a determinare democraticamente le proprie politiche agricole e alimentari, né compromettere la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, segnatamente dei paesi meno sviluppati, ma contribuire al conseguimento degli impegni dell'Unione concernenti l'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 11

Franziska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

(34) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener pienamente conto di

(34) La produzione e la commercializzazione degli ortofrutticoli devono tener pienamente conto di

considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio.

considerazioni ambientali, sia sul piano delle pratiche colturali che della gestione dei materiali di scarto e dello smaltimento dei prodotti ritirati dal mercato, soprattutto per quanto riguarda la protezione della qualità delle acque, la salvaguardia della biodiversità e la conservazione del paesaggio. ***Occorre dare priorità ai prodotti del commercio equo e solidale.***

Or. en

Emendamento 12

Franziska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 83

Testo della Commissione

(83) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi ***degli*** zuccherifici e ***dei*** produttori di barbabietole da zucchero, continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi tra zuccherifici e bieticoltori.

Emendamento

(83) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi, ***la trasparenza nella formazione dei prezzi e disposizioni contrattuali eque tra*** zuccherifici e produttori di barbabietole da zucchero, ***segnatamente quelli dei paesi in via di sviluppo,*** continueranno ad essere necessari strumenti specifici anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi tra zuccherifici e bieticoltori.

Or. en

Emendamento 13

Carlos Coelho

Proposta di regolamento

Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(84 bis) Al fine di tenere conto delle specificità del settore dello zucchero, la Commissione europea dovrebbe garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi dei produttori di zucchero nonché assicurare a tutte le parti interessate la parità di accesso alle materie prime.

Or. pt

Motivazione

L'OCM unica dovrebbe tenere conto degli interessi dei vari attori del settore dello zucchero, in particolare dei bieticoltori, dei trasformatori, dei produttori di isoglucosio e dei raffinatori di canna da zucchero a tempo pieno.

Emendamento 14

Franziska Keller, Norbert Neuser, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Considerando 94

Testo della Commissione

Emendamento

(94) Un mercato unico implica un regime di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. Tale regime degli scambi, **comprendente** dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, **è destinato a permettere**, in linea di massima, **di** stabilizzare il mercato dell'Unione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e di accordi bilaterali.

(94) Un mercato unico implica un regime di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. Tale regime degli scambi **dovrebbe comprendere i** dazi all'importazione e **continuare a includere, per un periodo limitato, le** restituzioni all'esportazione, **e dovrebbe**, in linea di massima, stabilizzare il mercato dell'Unione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e di accordi bilaterali **e tenere conto degli obiettivi di sviluppo dell'Unione e degli impegni nei confronti dei paesi in via di sviluppo, nonché dell'impegno assunto in virtù della dichiarazione ministeriale dell'OMC del 2005 di eliminare tutte le forme di sovvenzioni**

alle esportazioni entro il 2013.

Or. en

Emendamento 15
Franziska Keller, Norbert Neuser

Proposta di regolamento
Considerando 105

Testo della Commissione

(105) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che devono essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.

Emendamento

(105) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare ad ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che devono essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti *e perseguire la coerenza delle politiche per lo sviluppo.*

Or. en

Emendamento 16
Franziska Keller, Norbert Neuser, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Considerando 107

Testo della Commissione

(107) Per garantire la partecipazione dell'Unione al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento è opportuno adottare disposizioni che autorizzano la concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi

Emendamento

(107) Per garantire la partecipazione dell'Unione al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento è opportuno adottare disposizioni che autorizzano la concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi

praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti degli impegni assunti dall'Unione in sede di OMC. È opportuno che le esportazioni sovvenzionate siano sottoposte a limiti, espressi in valore e in quantità.

praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti degli impegni assunti dall'Unione in sede di OMC. È opportuno che le esportazioni sovvenzionate siano sottoposte a limiti, espressi in valore e in quantità, **e che non compromettano la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo. Stando all'impegno della dichiarazione ministeriale dell'OMC del 2005, le restituzioni all'esportazione devono essere eliminate gradualmente entro il 2013.**

Or. en

Emendamento 17 **Gesine Meissner**

Proposta di regolamento **Considerando 107**

Testo della Commissione

(107) Per garantire la partecipazione dell'Unione al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento è opportuno adottare disposizioni che autorizzano la concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti degli impegni assunti dall'Unione in sede di OMC. È opportuno che le esportazioni sovvenzionate siano sottoposte a limiti, espressi in valore e in quantità.

Emendamento

(107) Per garantire la partecipazione dell'Unione al commercio internazionale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento è opportuno adottare disposizioni che autorizzano la concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti degli impegni assunti dall'Unione in sede di OMC. È opportuno che le esportazioni sovvenzionate siano sottoposte a limiti, espressi in valore e in quantità. **Entro il 2016, le restituzioni all'esportazione dovranno essere state gradualmente eliminate.**

Or. en

Emendamento 18
Åsa Westlund, Norbert Neuser

Proposta di regolamento
Considerando 136 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(136 bis) Per garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo non sono concesse restituzioni all'esportazione per le esportazioni verso i paesi in via di sviluppo. Fintantoché l'eliminazione graduale non sarà stata completata, l'Unione non dovrebbe ricorrere a sovvenzioni all'esportazione per le esportazioni verso i paesi meno sviluppati o i paesi ACP.

Or. en

Emendamento 19
Franziska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Parte I – articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Coerenza delle politiche per lo sviluppo
Conformemente all'articolo 208 del TFUE, gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo, inclusi quelli approvati nell'ambito delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, sono presi in considerazione nell'attuazione del presente regolamento. Le misure adottate nell'ambito del presente regolamento non pregiudicano il diritto delle popolazioni e degli Stati sovrani a stabilire democraticamente le proprie politiche agricole e alimentari, né compromettono la capacità di produzione alimentare e la

sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno sviluppati. Tali misure contribuiscono altresì al conseguimento degli impegni dell'Unione concernenti l'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 20

Franziska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Parte II – articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o considerazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti originari dell'Unione.

Emendamento

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi, ***tenendo conto in particolare dei prodotti del commercio equo e solidale***. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti o considerazioni ambientali. A tale riguardo, gli Stati membri possono privilegiare i prodotti originari dell'Unione.

Or. en

Emendamento 21

Franziska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 118 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) definire i diritti e gli obblighi connessi al titolo, i suoi effetti giuridici, una tolleranza per l'obbligo di importazione o di esportazione, nonché l'indicazione dell'origine e della provenienza dei prodotti nei casi in cui è obbligatoria;

Emendamento

(a) definire i diritti e gli obblighi connessi al titolo, ***compresa la prova che l'esportazione non comporta effetti deleteri per i produttori locali nei paesi in via di sviluppo***, i suoi effetti giuridici, una tolleranza per l'obbligo di importazione o di esportazione, nonché l'indicazione dell'origine e della provenienza dei prodotti nei casi in cui è obbligatoria;

Or. en

Emendamento 22

Franziska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 120 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) respingere i quantitativi richiesti e

Emendamento

(b) respingere i quantitativi richiesti ***qualora il prodotto comporti effetti deleteri per i produttori locali nei paesi in via di sviluppo***; e

Or. en

Emendamento 23

Franziska Keller

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Parte III – articolo 131 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I paesi terzi possono adottare misure di salvaguardia, quando le

esportazioni dall'Unione rappresentano un rischio per i consumatori locali e la sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo, in linea con l'impegno assunto dall'Unione a favore della coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Or. en

Emendamento 24
Franziska Keller
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Parte III – articolo 136 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Al fine di garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo e poiché vi è il rischio che l'esportazione del prodotto in questione possa danneggiare i produttori locali, non sono concesse restituzioni all'esportazione per le esportazioni verso i paesi in via di sviluppo. Fintantoché l'eliminazione graduale non sarà stata completata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 160 del presente regolamento onde stabilire le condizioni e le procedure per la concessione di restituzioni all'esportazione per le esportazioni verso i paesi in via di sviluppo.

Or. en

Emendamento 25
Franziska Keller, Norbert Neuser, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte V – articolo 157 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Emendamento

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, ***e della coerenza delle politiche per lo sviluppo***, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, ***senza trascurare i dati relativi ai paesi terzi***.

Or. en

Emendamento 26

Franziska Keller, Norbert Neuser, Åsa Westlund

Proposta di regolamento

Parte V – articolo 159 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) dello strumento alimentare in caso di prezzi alimentari elevati a livello globale e di un rischio di carestia nei paesi in via di sviluppo.

Or. en

Emendamento 27

Franziska Keller, Norbert Neuser, Åsa Westlund

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 165 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**2 bis. Gli articoli 133 e 141 si applicano
fino al 31 dicembre 2013.**

Or. en

Justification

Le restituzioni all'esportazione sono chiaramente uno strumento distorsivo degli scambi. Nonostante la significativa limitazione di questo strumento da parte dell'UE negli ultimi anni, il suo eventuale utilizzo continua a costituire un rischio per i produttori vulnerabili dei paesi in via di sviluppo. È opportuno che il regolamento sulla PAC stabilisca una data certa per l'eliminazione completa di questo strumento politico.

Emendamento 28
Gesine Meissner

Proposta di regolamento
Parte VI – articolo 165 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

**2 bis. Gli articoli 133 e 141 si applicano
fino al 31 dicembre 2016.**

Or. en